

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI, Presidente della società ASD S.S. LAZIO C5 e della società ASD S.S. LAZIO C5, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Daniele CHILELLI per aver, in violazione dell’art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 48, comma 3 delle N.O.I.F., fatto schierare la formazione juniores anziché la formazione titolare o quella ritenuta migliore, quale forma di protesta dopo una decisione del Giudice Sportivo, in occasione della gara A.S.D. Luparense C5- ASD S.S. LAZIO C5 del 29.3.2015, valida per il Campionato Nazionale Serie A di Calcio A5;
- società ASD S.S. LAZIO C5 per responsabilità diretta,
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Daniele CHILELLI nell’interesse proprio e della società ASD S.S. LAZIO C5 in qualità di Legale rappresentante;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI e di euro 1.000,00 di ammenda nei confronti società ASD S.S. LAZIO C5.

Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio